


TITOLI DI PROVENIENZA

Dr. SERGIO LUPI  
Notaio in Roma  
Piazza S. Andrea della Valle, 6  
Telef. 533.130



N. 18297 Repertorio

N. 1154 Raccolta

TERME DI MONTECATINI - Società per Azioni

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantuno,

addì ventinove del mese di maggio

29 MAGGIO 1961

in Roma, nella sede del Ministero delle Partecipazio-  
ni Statali, in Via Sallustiana cinquantatre

Avanti a me dott. Sergio LUPI, Notaio in Roma,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti  
di Roma e Velletri, con Ufficio in Roma, in Piazza  
Sant'Andrea della Valle n.6, senza assistenza dei te-  
stimoni, per avervi i Signori comparenti rinunciato  
d'accordo tra di loro e col mio consenso

SONO PRESENTI I SIGNORI :

STANCAPI prof. dott. Gastano, nato a Napoli il tre  
ottobre millenovecentotto, e domiciliato in Roma,  
per la carica in Via Sallustiana 53, Direttore Genera-  
le del Ministero delle Partecipazioni Statali, il  
quale interviene in quest'atto in rappresentanza di  
detto Ministero, a ciò autorizzato da atto Ministeria-  
le che al presente atto si allega, previa lettura,  
sotto la lettera "A".

PEPROMELLI prof. Mario, nato in Francavilla a Ma-

TRASCritto A PESCIA  
IL 24.10.1962 AL  
N°525/1851 REG.PART.

ra, il sette aprile millenovecentosei e domiciliato per la carica in Napoli - Agnano - il quale interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Napoletana per le Terme di Agnano, con sede in Agnano, a quanto segue facultato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16 febbraio 1961, che in estratto autentico, previa lettura, a quest'atto si allega sotto la lettera B.

ARATA prof. Rodolfo, nato a Torino il ventitre dicembre millenovecentotré e domiciliato in Roma per la carica, in Via Margutta diciannove, presso l'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Feriali, che interviene quale Presidente e Legale rappresentante dell'Ente Autonomo di gestione per le Aziende Feriali, giusta D.M. 2 gennaio 1961, che a quest'atto, previa lettura, si allega sotto la lettera C.

Sono certo io Notaio dell'identità personale dei componenti, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto per dare esecuzione a quanto disposto dalla legge 21 giugno 1960, numero 649, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1960, numero 71, previa l'autorizzazione a quest'atto già accordata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, come da nota 2 dicembre 1960 n. 180583 del Ministero del Tesoro - Ispettorato Generale Servizi



cioli, che in copia conforme, previa lettura, si allega a questo atto sotto la lettera B.

È pertanto tra i comparenti stessi si stipula e si conviene quanto segue :

ARTICOLO PRIMO - Il Ministero delle Partecipazioni Statali e La Società Napoletana per la Terme di Agnano costituiscono una Società per Azioni avente la denominazione di "TERME DI MONTECATINI" - Società per Azioni, con sede sociale in Roma, Via Margutta diciannove, e con lo scopo di sfruttare e valorizzare il centro termale di Montecatini, con l'annesso compendio patrimoniale.

ARTICOLO SECONDO - La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquecenta e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

ARTICOLO TERZO - Il capitale sociale è di lire 5.699.400.000 (cinquemiliardiseicentonovantanove milioni quattrocentomila) fissato come segue :  
in quanto a lire 5.699.350.000 (cinquemiliardiseicentonovantanove milioni trecentocinquantamila) sono parte del patrimonio dell'Azienda Feriale di Montecatini, patrimonio che viene contestualmente conferito dal Ministero delle Partecipazioni statali, ai sensi dell'articolo 2343 Codice Civile, e dell'articolo primo del

*Supplenti*



la legge citata 21 giugno 1960 n. 649, tutto quale risulta dalla relazione giurata redatta dall'ing. Sergio Farulli, designato dal Presidente del Tribunale di Roma con provvedimento del 1° ottobre 1960 per la valutazione dei beni della Azienda predetta, relazione asseverata con giuramento innanzi al Cancelliere della Procura di Pistoia il 22 febbraio 1961 (all. B.); in quanto a lire cinquantamila (L. 50.000) vengono sottoscritte in contanti dalla Società Napoletana per le Terme di Agnano.

Al proposito si da atto tra le parti che della somma predetta in contanti sono stati versati i tre decimi, pari a lire quindicimila (L. 15.000), presso la sede di Roma della Banca d'Italia, come dalla ricevuta in data 22 aprile 1961 che in copia autentica, per via telematica, al presente atto si allega sotto la lettera B.

L'intero capitale sociale è diviso in numero 569 (cinquecentocessantanove) azioni da lire diecimila (L. 10.000) ciascuna.

ARTICOLO QUARTO - La Società subentra di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative all'attività di patrimonio di Montecatini (Pistoia) ed in tutti i rapporti concernenti l'Azienda stessa, ivi compresi



5)

quelli che attengono ai diritti sui beni di demanio pubblico e sui beni del patrimonio dello Stato.

Ai sensi dell'articolo secondo, comma secondo, della legge 21 giugno 1960 n.649, sopra citata, il trasferimento alla Società delle concessioni di acque termali o minerarie di cui lo Stato è titolare, viene effettuato senza necessità dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 27 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443.

ARTICOLO QUINTO - L'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958 n.576, e come sopra rappresentato, prende atto della avvenuta costituzione della Società "Terme di Montecatini" Società per Azioni, di cui al presente atto, quale destinatario delle partecipazioni azionarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo quarto della citata legge 21 giugno 1960 n.649, e quindi, in applicazione del predetto articolo quarto, capoverso primo, la proprietà delle partecipazioni azionarie di cui alla quota di capitale, conferita in natura, è, come le parti espressamente si danno atto, senz'altro, ed in virtù di quest'atto, attribuito all'Ente Autonomo di Gestione per le Aziende Termali; detta attribuzione sempre ai sensi e per gli effetti del sopra citato



*Supplente*

articolo quarto, avviene ope legis, senza ulteriori formalità necessarie.

ARTICOLO SESTO - La Società è retta, oltre che dalle disposizioni di legge, altresì dai patti e dalle condizioni riportate in questo atto e nello Statuto che, previa lettura da me Notaio datane, approvato e sottoscritto, viene qui allegato sotto la lettera "G" perchè faccia di quest'atto parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO SETTIMO - A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio vengono nominati i Signori

- 1) JACOMONI amb. Francesco ..... Presidente
- 2) LOMBARDI dott. Vittorio ..... Consigliere
- 3) MILANDRI colm. Alfredo ..... "
- 4) RAFFAELLI dott. Fernando ..... "
- 5) ZOPPI dott. Sergio ..... "
- 6) PELLEGRINI rag. Ugolino - Consigliere in rappresentanza del Comune
- 7) CARBETTA dott. Pietro ..... Consigliere
- 8) GHILARDI prof. Baldo ..... "
- 9) GIULIANO dott. Alfredo ..... "

Il Collegio Sindacale per il primo triennio viene così costituito:

- 1) SPINOLA dott. Gastone ..... Presidente



- 2) FARRAGLIA dott. Michele ..... Sindaco effettivo
- 3) MUSACCA dott. Celestino ..... " "
- 4) BALDI dott. Gualtiero ..... " "
- 5) BRACCO dott. Giulio ..... " "
- 6) BUONGIORNO sig. Bruno ..... " supplente
- 7) BASTA avv. Michele ..... " "

L'emolumento spettante ai componenti del Consiglio Sindacale per il primo triennio è fissato in lire 350.000 (trecentocinquanta mila) annue per il Presidente, ed in lire 250.000 (duecentocinquanta mila) annue per ciascun Sindaco effettivo.

ARTICOLO OTTAVO - Il sig. avv. Costantino Stamma-  
ni viene delegato ad apportare al presente atto costi-  
tutivo ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifi-  
che ed aggiunte che il Tribunale chiedesse in sede  
di omologazione.

ARTICOLO NONO - Le spese del presente atto e con-  
seguenziali sono a carico della Società.

ARTICOLO DECIMO - Per quanto non previsto nel pre-  
sente atto e nell'allegato Statuto valgono le vigenti  
norme di legge.

ARTICOLO UNDICESIMO - Il presente contratto non è ob-  
bligatorio per l'Amministrazione dello Stato finché  
non sarà approvato dal Ministero per le Partecipazio-  
ni Statali e non sarà eseguibile che dopo l'approva-

*Stamma-  
ni*



zione.

Le parti esonerano me Notaio dalla lettura della relazione tecnica allegata, che dichiarano essere loro perfettamente nota.

È richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia in quattro fogli occupati per circa tredici pagine e da me letto ai Signori componenti. Questi, da me interpellati, hanno dichiarato tutto conforme alle loro volontà.

F.to Gaetano Spannati

" Mario Petroncelli

" Rodolfo Arata

" Sergio LUPI, Notaio

ALLEGATO "A" al n. 13297 RUP. N. 1154-RAGG.

SERVIZIO AFFARI ECONOMICI DIV. VI N. 33152

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

VISTA la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

VISTA la legge 21 giugno 1960, n. 649;

VISTO l'art. 94 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1923 n. 670;

D E L I B E R A

il dr. prof. Gaetano SPANNATI, Direttore Generale  
 incaricato all'Ispettorato Generale del Ministero



9)

Partecipazioni Statali, a compiere tutti quegli atti, in nome e per conto dello Stato - Ministero delle Partecipazioni Statali, dalla legge richiesti per la costituzione delle seguenti società per azioni, nonché ad intervenire alla stipula degli atti costitutivi delle società medesime :

Terme di Acqui - S.p.A.	con sede in Roma
Terme di Castrocaro - S.p.A.	" " "
Terme di Chianciano - S.p.A.	" " "
Terme di Montecatini - S.p.A.	" " "
Terme di Recoaro - S.p.A.	" " "
Terme di Salsomaggiore - S.p.A.	" " "
Terme di S. Cesarea - S.p.A.	" " "
Centro Ittico Tarantino Campano - S.p.A.	"

*Handwritten signature*

Roma, li 26 settembre 1960

IL MINISTRO : F.to BO

CERTIFICATO

Io sottoscritto dott. Sergio IUPI, Notaio in Roma, con studio in Piazza S. Andrea della Valle n. 6, inscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri, che la presente copia fotografica è conforme all'originale fotografato esibitomi dal Ministero delle Partecipazioni Statali.



Roma, ventiquattro aprile millenovecentosessantuno.

F. to Sergio LUPI, Notaio

ALLEGATO "B" AL N. 10297 REP. N. 1154 RASC.

E S T R A T T O

Il giorno 16 febbraio 1961 alle ore 16 a seguito di regolare convocazione nella sede della Società si è adunato il Consiglio di Amministrazione della Società Napoletana per le Terme di Agnano;

Sono presenti al completo tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Componenti il Collegio Sindacale, e cioè i sigg. prof. Mario Petroncelli, Ing. Simone Pietro, avv. Renato Daniele, avv. Filippo Lupis, prof. Alfredo Battolo, avv. Vinicio De Matteis, dott. Vando Benini; nonché il Presidente del Collegio Sindacale dr. Giuseppe Cavalcanti ed i Sindaci dr. Mario Terrana e dr. Giuseppe Graziadei ed il Segretario del Consiglio dr. Sergio Corbino. Presiede il Presidente della Società prof. Mario Petroncelli. Legge il verbale il Segretario dr. Sergio Corbino.

..Comissis..

Il Presidente legge il secondo argomento proponente al Consiglio di poter partecipare insieme al Ministero delle Partecipazioni Statali e ad altri fondatori alla costituzione della Società per azioni prevista dall'art. 1 della legge 21 giugno 1960 n. 649.



(11)

vendo di volta in volta, per ogni singola costituzione, azioni per una quota del capitale sociale che non superi il valore nominale di lire 100.000.- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e ritenuto che la proposta sia del tutto conforme all'art.2 dello statuto della Società, l'approva, e gli dà espresso mandato di intervenire, in concorso con il Ministero delle Partecipazioni Statali e con gli altri eventuali fondatori, alla costituzione delle società per azioni previste nell'art.1 della legge del 21 giugno 1960 n.649 (G.U. 371 del 14 luglio 1960), sottoscrivendo di volta in volta, per ogni singola costituzione, azioni per una quota del capitale sociale che non superi il valore di L. 100.000.-

Il Presidente resta autorizzato, come necessario, ad inserire nei singoli atti costitutivi tutti gli articoli opportuni, procedendo altresì alla elezione delle cariche sociali; tutto con pieni poteri in rappresentanza di questa Società, e con il mandato altresì di riferire prontamente al Consiglio di Amministrazione di ogni singola costituzione effettuata.

.. Omissis ..

La seduta viene tolta alle ore 18,35.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario : P.to Sergio Corbino



Il Presidente : F.to Mario Petroncelli

Registrato a Napoli Ufficio Atti Privati il 18 febbraio 1961 al n. 17355 Vol. 904, Serie 4<sup>a</sup> - Il Vice  
Direttore Delegato F.to U. Cupece

Certifico che l'antescritto estratto, nelle parti trascritto, è conforme alle risultanze contenute alle pagine 308/312 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Napoletana per le Terme di Agnano con sede in Agnano.

Libro tenuto regolarmente numerato, bollato e vistato.

Certifico, inoltre, che le parti omesse non contrastano con quelle sopra riportate.

Si rilascia a richiesta della società.

Napoli, 23 febbraio 1961

F.to Notaio Felice Piccini

ALLEGATO "C" AL N. 18297 R.U.P.

N. 1154 RAC.

ESTRATTO AUTENTICO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1961.

Nomina del presidente dell'ente autonomo di gestione per le aziende termali per il triennio 1961-1963

IL MINISTRO

PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica





n. 576 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo Statuto;

VISPO il proprio decreto in data 14 giugno 1958 con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente dell'Ente stesso per il triennio 1958-1960;

RITENUTA la necessità di provvedere al rinnovo della carica predetta per il triennio 1961-1963;

VISTA la legge 12 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali;

D e c r e t a :

Il prof. Rodolfo Arsta è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per il triennio 1961-1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1961

IL MINISTERO : P. to 80

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 gennaio 1961

Registro n. 2 Partecipazioni statali, Foglio n. 116

P. to BAIOCCHI

Repertorio n. 18340

C E R C I V I C O

Lo sottoscritto dott. Sergio LUPI, Notaio in Roma.

*Reperendo*



inserito nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri, con ufficio in Roma, Piazza S. Andrea della Valle sei, che il presente estratto è conforme alle risultanze della pagina 217 della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1961.

Roma, ventinove maggio 1961

F.to Sergio LUPI, Notaio

ALLEGATO "D" AL N. 18297 DI REP. N. 1154 RAGG.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Ispett. Gen. Serv. Speciali - Div. XIV Soc.

Prot. n. 180583/P111 - OGGETTO: Costituzione della Società per Azioni "TERME DI MONTECATINI"

Roma, 2 dicembre 1960

AL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Servizio per gli Affari Economici - ROMA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Dir. Gen. Commercio Interno e Commercio Industriale

Divisione Società - ROMA

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA

Serv. Vigilanza Aziende di Credito - ROMA

ALLA SEGRETARIA DEL COMITATO INTERMINISTRIALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA' ITALIANE PER



15)

Via Cesare Battisti, n.121 - ROMA.

Con lettera del 29 settembre e 7 novembre 1960, questo Dicastero ha chiesto che venga autorizzato, ai sensi e per gli effetti della legge 3 marzo 1955, n.426, la legale costituzione della Società per Azioni "Terme di Montecatini" con sede in Roma, di cui si è fatto promotore in esecuzione della legge 21 giugno 1960, n.649.

Dall'esame dello schema di atto costitutivo, risulta che in base al disposto dell'art.1 della su citata legge 21.6.1960, numero 649, alla formazione del capitale azionario della costituenda Società - per la quale non ricorrono gli estremi per l'applicazione della legge bancaria - concorrerà, come unico azionista, lo Stato (Ministero Partecipazioni) mediante conferimento in capitale dei diritti patrimoniali appartenenti alla Azienda Patrimoniale nonché delle proprietà dei beni appartenenti alla medesima, escluse le partecipazioni relative alle acque.

Per detto conferimento in natura è in corso la valutazione di stima di cui all'art.2343 del Codice Civile e si prevede che l'ammontare del capitale sarà superiore a lire 500 milioni.

Al riguardo, si comunica che il Comitato Interministeriale per il Credito e per il Rimpatrio, per quanto



agli atti non risulta indicato l'ammontare del capitale della costituenda società - tuttora in fase di determinazione mediante le note stime patrimoniali in corso - tenuta presente la particolare natura di detta Società, ha espresso parere favorevole in merito alla menzionata richiesta.

Con nota n.290995 del 28 novembre 1950, il Ministero dell'Industria e del Commercio ha fatto pervenire la sua adesione in ordine all'autorizzazione di cui trattasi.

Ciò posto, questo Ministero, a mente della legge 3 maggio 1955, n.428, la costituzione della S.p.A. "Terme di Montecatini", con sede in Roma.

p. il MINISTRO P.to ill.

#### C E R T I F I C O

Io sottoscritto dott. Sergio LUPI, Notaio in Roma, con studio in Piazza S.Andrea della Valle n.6, insediato nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma e Velletri, che la presente copia fotografica è conforme all'originale fotografato esibito dal Ministero delle Partecipazioni Statali.

Roma, ventiquattro aprile millenovecentocinquanta

P.to dr. Sergio LUPI, Notaio

ALLEGATO "P" AL N. 18297 REP. N. 1154 RACC.

COPIA AUTENTICA

BANCA D'ITALIA -- Capitale versato L. 300.000.000.-

cod. 56 Dir. - N. 17313

Filiale di ROMA SEDE 100 - Data 22.4.1961

SOCIETA' COSTITUENDE

Ricevuta di Deposito Provvisorio dei Tre Decimi

del Capitale

Società costituenda: TERME DI MONTECATINI S.P.A.

Roma, Via Mergatta 19 scopo sociale:

gestione terme di Montecatini

capitale in danaro L. 50.000 (parte in contanti)

Il signor MARTINI Gino, residente in Roma, Via S.

Andrea della Valle 6 ha oggi versato in questa Cassa, per

per conto dei soci sottoscrittori della suddetta So-

cietà ed a tenere e per gli effetti dell'art. 2329 C.C.

(per la costituzione di Soc. per Azioni) la somma sot-

to indicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale

suddetto.

Cognome e Nome	Soci sottoscrittori Indirizzo	Quota di partecip. ai tre decimi (Importo in Lire)
SOCIETA' NAPOLETANA		
PER LE TERRE DI AGNANO	Napoli,	
MINISTERO DELLE PARTE-	Agnano	15.000.-
CIPAZIONI STATALI		
(vers. in natura, rif. legge 21.6.50 n.649)		
Ammontare complessivo versate		L. 15.000.-

(diconsi lire quindicimila).

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

F.to illegg.

F.to illegg.

Repertorio n. 17273

### C E R T I F I C O

Io sottoscritto dott. Sergio LUPI, Notaio in Roma  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti  
di Roma e Velletri, con ufficio in Piazza S. Andrea  
della Valle sei, che la presente copia è conforme alla  
la sopra trascritta originale ricevuta dalla Banca  
d'Italia.

Roma, ventidue aprile 1961

ALLEGATO "G" AL N. 18297 di Rep. N. 1154 RAGG.

S T A T U T O

TITOLO IAMMINISTRAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

## Articolo 1

È costituita una Società per Azioni con la denominazione TERRE DI MONTECATINI S.p.A.

## Articolo 2

La Società ha la sua sede legale in ROMA, Via Margutta n. 19.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Agenzie e rappresentanze anche all'Estero.

## Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 1950 ed è prorogabile per deliberazione dell'Assemblea.

## Articolo 4

La Società ha per scopo la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali di Montecatini, esistenti o che verranno scoperte nell'ambito del comprensorio termale.

Può all'uopo compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente siano rivolti al conseguimento del fine suddetto.

TITOLO IICAPITALE - AZIONI

## Articolo 5

Il capitale è di L. 5.699.400.000 (cinquemiliardi seicentotrentanove milioni quattrocentomila) diviso in numero 569.940 (cinquecentosessantannovecentoquaranta) azioni da lire diecimila (L. 10.000) ciascuna.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 6

L'Assemblea, legalmente convenuta e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche non intervenuti o assenzienti.

##### Articolo 7

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca con le formalità di legge nella sede della Società, o in altre località stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea deve, altresì,

re senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a  
censi di legge.

Articolo 8

Ha diritto di intervenire all'Assemblea o di far-  
vini rappresentare, a norma di legge, ogni azionista  
che risulti iscritto nel Libro dei Soci almeno cin-  
que giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere, nei  
l'avviso di convocazione, che le azioni vengano de-  
positate presso la sede sociale o istituti bancari,  
almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione  
sul diritto di intervento all'assemblea e sulla re-  
golarità delle deleghe.

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Con-  
siglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci: in  
difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente,

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario  
alche non può essere, se in specie del caso, uno dei  
membri della amministrazione o il presidente.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con  
la presenza di tutti soci che rappresentano almeno  
la metà del capitale sociale. In seconda convocazio-

ne l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta.

#### Articolo 11

Ogni azione ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti :

- 1) le modifiche all'oggetto sociale;
- 2) la proroga e lo scioglimento anticipato della Società;
- 3) l'aumento e la riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla legge;
- 4) ogni cambiamento dello Statuto sociale.

#### Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a sensi di legge.

Pure ai sensi e nei termini di legge, dovranno essere

sere proposte le eventuali impugnazioni allo delibere stesse.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni.

Un membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato a norma dell'art.5, 2° comma, della Legge 27 giugno 1960 n.549. E' riservata al Ministro per le Partecipazioni Statali la facoltà di procedere alla nomina diretta di uno o più amministratori ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Articolo 14

Ognun amministratore deve prestare cauzione entro il termine di trenta giorni dalla nomina, pena la decadenza della stessa, in esiti nominative della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale, con il massimo di L. 200.000.

Gli emolumenti dovuti agli Amministratori sono stabiliti, salvo per uno, dall'Assemblea.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, se questi non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea degli Azionisti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio. Il Consiglio può eleggere un Segretario, scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente ed il Segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono ritardare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma, agli effetti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale e altrove dal Presidente o da chi fa le veci, almeno ogni tre mesi. Essi deve inoltre essere convocato, quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica o da due Sindaci Effettivi.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno della riunione, da spedire almeno quindici giorni pri-

ma e nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore o Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più oggettamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può quindi acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, stipulare atti di concessione anche per tutta la durata della Società assumendo tutte le relative obbligazioni, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi ammontamento ipotecario; rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compromissori, autorizzare e compiere qualsiasi operazio-

ne presso gli Uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti o presso ogni altro ufficio pubblico o privato, deliberare l'assunzione del personale aziendale, conferire e revocare procure generali e speciali, determinando retribuzioni ed emolumenti.

La Direzione Aziendale può essere affidata ad un Direttore da nominarsi anche fra persone estranee alla Società.

La nomina del Direttore spetta, però, all'Assemblea, la quale stabilisce, altresì, tutte le condizioni relative alla sua assunzione.

Il Direttore, qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, può assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

#### articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2384 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno, determinandone i poteri, un Comitato Esecutivo presieduto dal Presidente e composto di tre membri. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i poteri ed i compensi del Comitato. Tale Comitato nei casi di urgenza può prendere tutte le deliberazioni.

sioni di competenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Comitato debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente. Tale verbale è comunicato al Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 18

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta al Presidente con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudici di revocazione, assunzione o arbitrati, conferendo ogni mandato all'uopo.

La firma sociale spetta, inoltre, agli altri amministratori, al Direttore e procuratori, e con il Consiglio di Amministrazione l'abbia conferita congiuntamente o separatamente, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti; qualora, per dimissioni od altra causa almeno due degli Amministratori in carica venissero a cessare dal proprio ufficio, ed intendesse cessare di carica l'intero Consiglio e l'Assemblea degli Azionisti dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

#### Articolo 19

L'amministrazione della Società potrà essere affidata anche ad un unico amministratore, al quale spettano, in tal caso, tutti i poteri previsti dal

presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione, nonché la presidenza dell'Assemblea, la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale.

Il compenso per l'Amministratore Unico viene deliberato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico durerà in carica un biennio e sarà rieleggibile, salvo la facoltà dell'Assemblea ordinaria di stabilire all'atto della nomina, o successivamente, una durata superiore.

#### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

##### Articolo 20

Il Collegio Sindacale è costituito da un funzionario del Ministero delle Partecipazioni Statali, che lo presiede, e da quattro Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

E' riservata al Ministro per le Partecipazioni Statali la facoltà di procedere alla nomina diretta di uno o più Sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Per quanto attiene ai compiti, alle responsabilità ed agli emolumenti dei Sindaci si applicano le norme di legge regolanti la materia.

TITOLO VI

## BILANCIO E UTILI

## Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 22

L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a) 5% al fondo di riserva legale, sino a che questo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) il resto, agli azionisti, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi prelievi speciali a favore della riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio una parte di tali utili.

## Articolo 23

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le casse della Società. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

## SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

## Articolo 24

addiventandosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi

causa, allo scioglimento della Società; l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 25

Per quanto non è previsto nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile.

F.to Gaetano Starnati

" Mario Petroncelli

" Rodolfo Arata

" Sergio LUPI, Notaio

REGISTRATO A ROMA 1° UFFICIO ATTI PUBBLICI IL 15 OTTOBRE 1961 AL N. 3151 MOD. 71/E SERIE B VOL. 288

L. 20.950 - IL CAPO UFFICIO F.to Michele Abetista

Copia conforme all'originale debitamente firmata per  
 mina di legge, che si rilascia per uso di parte


Roma, 1 OTT. 1962

*Sergio Lupi*



- omologate con decreto del Tribunale di Roma 1/11 ottobre 1961 annotati al n. 2081/61 del registro Società  
 inserito nel Fasc. n. 2081/61 -

*Luigi Lupi*



Al centro della zona sorge il monumento ai Caduti, la cui area però non è compresa in quella in cui sopra in quanto, potendola considerare come destinata a suolo pubblico, verrà inclusa nel capitolo piazze e viali.

4) - Porzione di parco adiacente al Teatro Verdi

Dati catastali: Al Vigente Catasto Terreni del Comune di Montecatini Terme - Foglio 19 particella 61 - 62 e 45 parte di mq. 15555 senza reddito.

Al Vecchio Catasto Terreni non più vigente in Sezione G particella 27779. - Detta particella corrisponde al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 19 particella 42 con superficie complessiva di mq. 58 - Sc. 75.

Confini: A nord e ad est con proprietà demaniale, a sud Cascina Igea, ad est con Teatro Verdi.

Descrizione:

Trattasi di una porzione di parco a forma irregolare che si sviluppa intorno alla zona occupata dal Teatro Verdi. - Su di essa sorge una modestissima costruzione in muratura ad uso gabinetti per il pubblico.

Il terreno, pianeggiante, è decorato con alberi di alto fusto.

5) - Porzione di parco

Dati catastali: Al Vigente Catasto Terreni del Comune di Montecatini Terme **Foglio 19** particelle 20 - 21 - 91 di Ha. 0.52.30 R. D. L. 58,50 - R. A. L. 5,85 - Sc. 40.

Confini: Ad ovest con Via della Torretta, a sud con pro-